



## REGIONE ABRUZZO

*Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università*

### **Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"**

ASSE 3

Istruzione e formazione

Obiettivo tematico: 10

Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale  
per le competenze e l'apprendimento permanente

Priorità d'investimento: 10iv

migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorire il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curricula e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato

Obiettivo specifico 10.6

"Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale"

Azione 10.6.2

10.6.2 - Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali, e in particolare rafforzamento degli IFTS, e dei Poli tecnico professionali in una logica di integrazione e continuità con l'Istruzione e la formazione professionale iniziale e in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo

#### **Intervento**

**Sviluppo e qualificazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS).**

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**



## Sommario

Premessa .....	3
Articolo 1) - Finalità generali. ....	5
Articolo 2) - Tipologie di interventi finanziabili .....	6
Articolo 3) - Risorse disponibili e vincoli finanziari .....	7
Articolo 4) - Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti e all'attuazione degli interventi .....	7
Articolo 5) – Destinatari .....	8
Articolo 6) – Indicatori di risultato .....	8
Articolo 7) – Parametri di progetto .....	9
Articolo 8)- Modalità e termini per la presentazione dei progetti .....	9
Articolo 9) - Condizioni di ricevibilità e di ammissibilità.....	11
9.1 Ricevibilità e ammissibilità delle candidature .....	11
9.2 Valutazione degli interventi.....	11
9.3 Comunicazione degli esiti della selezione. ....	14
Articolo 10) – Adempimenti e vincoli del soggetto attuatore e modalità di erogazione del finanziamento.....	14
10.1 Avvio e realizzazione delle attività.....	14
10.2 Modalità di pagamento .....	15
Articolo 11) – Informazione e pubblicità .....	16
Articolo 12) – Monitoraggio e controllo.....	16
Articolo 13) – Tutela della privacy.....	16
Articolo 14) – Informazioni sul procedimento amministrativo .....	17
Articolo 15) – Disposizioni di riferimento.....	17



Una delle più significative linee di intervento attivate nella prospettiva di avvicinamento tra scuola e lavoro riguarda la Formazione Tecnica Superiore.

In questo ambito un ruolo determinante è oggi svolto dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e dai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), che rappresentano una effettiva possibilità di ampliamento della platea dei giovani che (in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore) studiano al livello terziario, ponendosi su un piano di complementarità rispetto al sistema universitario.

ITS ed IFTS rispondono, difatti, alla comune istanza di garantire una specializzazione tecnica e professionale, attraverso una formazione "approfondita e mirata, proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati" (cfr. art. 1, co.2, punto a) del citato D.P.C.M. 25.0102008).

Attraverso misure in grado di potenziare l'istruzione tecnica e la formazione professionale superiore in relazione alla realtà e potenzialità produttiva del Paese, si affacciano, pertanto, nel panorama della formazione terziaria, percorsi alternativi all'università strettamente connessi col mondo del lavoro; un canale tecnico professionale di tipo non accademico, con attiva partecipazione del tessuto imprenditoriale e forte orientamento alla professione. Le due tipologie si distinguono ed assumono una diversa caratterizzazione: mentre l'offerta degli ITS riguarda "Tecnici Superiori", ovvero una nuova fattispecie ed un nuovo livello non accademico di "Tecnico", ulteriore – in termini di sviluppo specializzante "verticale" – a quello in esito ai percorsi quinquennali di istruzione secondaria superiore, l'IFTS si connota per una dimensione di specializzazione più mirata e puntuale, direttamente riferita – in termini di sviluppo "orizzontale" – ai Tecnici del livello secondario (secondo ciclo del sistema di Istruzione e Formazione).

Si tratta di un sistema alternativo, ma non in concorrenza, con l'Università, in quanto i percorsi degli ITS e di IFTS sono finalizzati a formare livelli di alta specializzazione non accademica, fortemente connessi ai bisogni di sviluppo dei territori nei quali sono collocati e strettamente legati ai settori produttivi ad essi riferibili, sostenuti da curricula costruiti in coerenza con gli indirizzi di politica economica e industriale, in un quadro disegnato dalla concertazione tra le parti sociali.

Il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore introduce, pertanto, nello scenario formativo italiano un'offerta post-secondaria non universitaria che, partendo dall'analisi dei fabbisogni professionali e dalle esigenze del sistema economico-produttivo, si prefigge di diffondere la cultura tecnica e scientifica e di sostenere lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano, anche in linea con i parametri europei.

La definizione del sistema è frutto di una decennale e progressiva evoluzione.

Si è difatti avuta una prima fase, di avvio sperimentale, basata sulle pregresse esperienze dei corsi post diploma dell'istruzione tecnica e professionale e sul dibattito promosso dalla normativa e dagli accordi sul tema del lavoro degli anni '90.

Con Legge 17.5.1999, n. 144 "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" è stato istituito (art. 69 e relativo regolamento attuativo D.l. 436/2000), nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), il sistema della Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, volto a riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati.

L'intervento normativo si prefiggeva di rendere più stabile e articolata l'offerta dei percorsi per il conseguimento di una specializzazione tecnica superiore da parte dei giovani e degli adulti con esigenze di riqualificazione professionale, preparando tecnici superiori con specifiche conoscenze culturali e con una formazione tecnica e professionale approfondita; ciò sia accreditando competenze non formali ed informali per l'accesso al percorso di persone senza diploma, che riconoscendo crediti formativi, accademici e professionali, a conclusione del percorso.

Nel quadro delle indicazioni normative per la riorganizzazione ed il potenziamento dell'alta formazione professionale (Legge 27.12.2006, n. 296, artt. 631 - 875) e l'introduzione degli ITS (Legge 2.04.2007, n. 40, art 13), il D.P.C.M. 25 gennaio 2008 ha poi definito le "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori".

Il Decreto definisce un sistema complesso che interessa e condiziona positivamente l'approccio a tematiche relative alla conoscenza, alla relazione tra competenze e lavoro, all'attenzione all'individualità dei soggetti, al sistema di governance territoriale in materia economica, culturale e sociale.

Oltre alla costituzione degli ITS (Capo II) il D.P.C.M. ha altresì riorganizzato e razionalizzato l'offerta dei Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) (Capo III).





I percorsi IFTS, ai fini della referenziazione al quadro europeo delle qualifiche (EQF), sono da intendersi quali specializzazioni dei percorsi di istruzione e formazione professionale e dei percorsi dell'istruzione tecnica e professionale. Allo scopo di facilitare il riconoscimento, da parte del mondo del lavoro, delle competenze acquisite, adottano come sistema comune di referenziazione la classificazione delle attività economiche ATECO, la classificazione delle professioni ISTAT 2011 e i criteri di descrizione e referenziazione delle competenze di cui al quadro Europeo delle qualificazioni (EQF).

Sono complementari ai percorsi ITS, in quanto rispondono alla domanda di formazione espressa prioritariamente dai giovani non occupati per accedere al mercato del lavoro in tempi brevi come tecnici/responsabili di funzione/processo e alla domanda delle imprese di tecnici in possesso di competenze di base, tecniche specifiche e specialistiche, proprie dei processi lavorativi che caratterizzano l'economia regionale. Si pongono inoltre in continuità con i percorsi di istruzione e formazione professionale, anche nella direzione di sperimentare interventi formativi funzionali all'aggiornamento o alla riconversione degli adulti occupati.

In particolare i percorsi IFTS, avviati fin dal 1999, sono stati oggetto di un lavoro congiunto di Regioni, MLPS e MIUR, diretto all'identificazione delle nuove specializzazioni che contribuissero a dotare la filiera di una fisionomia caratterizzante, rispetto agli altri segmenti dell'offerta di formazione tecnica e professionale.

In relazione alle 7 aree professionali già definite dall'Accordo in Conferenza stato-regioni del 27 luglio 2011 (agroalimentare; manifattura e artigianato; meccanica, impianti e costruzioni, cultura, informazione e tecnologie informatiche; servizi commerciali; turismo e sport; servizi alla persona), sono state quindi indicate 20 specializzazioni IFTS. Il nuovo assetto del sistema IFTS, precedentemente concepito in figure, è difatti strutturato in specializzazioni tecniche superiori che costituiscono le figure di riferimento a livello nazionale, di cui al Decreto Interministeriale 7 febbraio 2013, n. 91 (recante "Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del D.P.C.M. 25 gennaio 2008."<sup>1</sup>) ulteriormente integrabili in profili regionali rispetto a specificità territoriali del mercato del lavoro<sup>2</sup>.

Il decreto è corredato da n. 6 allegati:

- "A" - Criteri metodologici di descrizione e aggiornamento delle specializzazioni tecniche superiori di riferimento a livello nazionale e relativi standard minimi formativi, articolato in:
  - ✓ "A.1" - Indicazioni descrittivo-costruttive per l'identificazione delle specializzazioni e per la definizione degli standard di competenze dei percorsi IFTS di cui al DPCM del 2008;
  - ✓ "A.2" - Format di descrizione dello standard minimo di competenze.
- "B" - Tavola indicativa della correlazione tra l'offerta di istruzione e formazione professionale, l'area economica e professionale, le filiere produttive e le aree tecnologiche/ambiti degli ITS.
- "C" - Elenco specializzazioni IFTS - correlazione con Area professionale e Area tecnologica.
- "D" - Competenze tecnico professionali riguardanti ciascuna specializzazione tecnica nazionale di riferimento.

<sup>1</sup> Cfr. Conferenza Unificata seduta del 20.12.2012 (Repertorio atti n. 147/CU).

<sup>2</sup> Tali specializzazioni, declinate in rapporto alle aree di specializzazione connesse ai processi di lavoro e alle aree di attività delle figure di qualificazione corrispondenti, sono le seguenti:

- 1) Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy
- 2) Tecniche di disegno e progettazione industriale
- 3) Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo
- 4) Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica
- 5) Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali
- 6) Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei processi industriali
- 7) Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente
- 8) Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli apparecchi dispositivi diagnostici
- 9) Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile
- 10) Tecniche innovative per l'edilizia
- 11) Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi
- 12) Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche
- 13) Tecniche per l'integrazione dei sistemi e di apparati TLC
- 14) Tecniche per la progettazione e gestione di database
- 15) Tecniche di informatica medica
- 16) Tecniche di produzione multimediale
- 17) Tecniche di allestimento scenico
- 18) Tecniche per l'amministrazione economico-finanziaria
- 19) Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica
- 20) Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio.



- “E” - Competenze comuni a tutte le specializzazioni IFTS di riferimento nazionale.
- “F” - Certificato di specializzazione tecnica superiore.

I percorsi IFTS, avviati fin dal 1999, sono gestiti da reti partenariali formate da Istituti del II ciclo d’istruzione superiore, Università e/o Centri di Ricerca, Organismi di Formazione accreditati e Imprese e consentono a giovani e adulti in età lavorativa, occupati e non occupati, di acquisire specifiche competenze per accedere al mercato del lavoro in tempi brevi.

A termine dei percorsi IFTS, che, di norma, hanno durata annuale (per un totale di 800/1000 ore) e che si pongono al IV livello della classificazione EQF, è prevista una apposita verifica finale. I certificati di specializzazione tecnica superiore sono rilasciati dalle Regioni e costituiscono titolo di accesso per i pubblici concorsi.

Da ultimo, nella Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», i commi da 45 a 55 sono dedicati al sistema dell’istruzione e della formazione tecnica superiore.

Sul piano dell’accesso ai percorsi il comma 46 dell’art. 1 prevede che i giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori, oltre che con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, anche con il diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs. n. 226/2005 compresi nel Repertorio nazionale in base agli accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni e PP.AA. del 27 luglio 2011 (cfr. Decreto MIUR 11 novembre 2011) e del 19 gennaio 2012 (cfr. Decreto MIUR 23 aprile 2012), integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore ai sensi dell’articolo 9 delle Linee guida di cui al DPCM 25 gennaio 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e PP.AA.

Detto Accordo è stato sancito in data 20.01.2016 (Rep. atti n. 11/CSR).

L’Allegato A di cui al comma 3 dell’articolo 3 del detto Accordo ha modificato ed integrato, dall’anno formativo 2016/2017 e nei limiti della durata oraria vigente, le competenze di cui all’allegato E del Decreto Interministeriale 7 febbraio 2013, n. 91.

#### Articolo 1) - Finalità generali.

1. Con l’Intervento in questione la Regione prosegue nell’azione già avviata nell’ambito del P.O. F.S.E. Abruzzo 2007/2013. Ob. CRO, intendendo promuovere, in coerenza con la Strategia Europea 2020, la progressiva costituzione di un sistema teso a rafforzare il segmento dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, al fine di promuoverne la funzione di artefice dell’innalzamento della qualità delle risorse umane, con particolare riferimento alla formazione di eccellenza nelle discipline tecnico-scientifiche, nonché perseguendo la finalità di potenziare l’organicità dell’offerta formativa costituita dalle tipologie di intervento IFTS (ex D.P.C.M. 25.1.2008 e s.m.i.) e di potenziare il raccordo e l’allineamento fra i percorsi formativi e le filiere produttive di riferimento, aumentandone, in tal modo, l’attrattività da parte di giovani e adulti interessati ad acquisire competenze tecniche elevate in aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico regionale. La nuova e più avanzata prospettiva entro cui si colloca l’intervento è quella delineata nel Programma Operativo Regionale FSE Abruzzo 2014/2020 - Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” e puntualmente definita nel “Piano Territoriale Triennale 2016-2018 degli interventi per l’istruzione e la formazione tecnica superiore e per la costituzione dei poli tecnico-professionali nelle reti territoriali per l’apprendimento permanente”, approvato con D.G.R. n. 244 del 19.4.2016. In attuazione del suddetto quadro programmatico l’intervento in questione si inserisce anche nel quadro di avvio del processo diretto all’attivazione delle reti territoriali ex L. 28.6.2012, n. 92, intese come sistema integrato dell’apprendimento permanente, in coerenza con le “Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle reti territoriali” di cui all’Accordo in Conferenza Unificata del 10.7.2014 (Rep. Atti n. 76/CU).
2. Il presente Avviso definisce i contenuti, le modalità e i termini per la presentazione di progetti riferiti all’attivazione di n. 4 percorsi I.F.T.S. (uno per ogni Provincia), diretti a realizzare - grazie all’apporto di reti partenariali formate da Istituti del II ciclo d’istruzione superiore, Università e/o Enti pubblici di ricerca, Organismi di Formazione accreditati e Imprese e Poli Tecnico Professionali costituiti in ATS con Università - un’offerta di formazione espressione di un modello articolato e condiviso di integrazione fra i sistemi dell’istruzione, scolastica ed universitaria, della formazione e del lavoro, che consenta a giovani e adulti in





età lavorativa, occupati e non occupati, di acquisire specifiche competenze per accedere al mercato del lavoro in tempi brevi.

3. Gli aspetti caratterizzanti di tali percorsi sono sintetizzabili nei seguenti elementi:
  - ✓ valorizzazione dell'integrazione fra i soggetti componenti delle reti partenariali in tutte le fasi dell'intervento, dalla co-progettazione alla conclusione;
  - ✓ connessione con i fabbisogni formativi e professionali dei territori di riferimento, con particolare attenzione verso i settori produttivi in cui il fabbisogno di specifiche figure tecniche non è soddisfatto dall'offerta formativa e dalle professionalità disponibili sui territori;
  - ✓ flessibilità dell'offerta formativa, in relazione alla possibilità di fruizione dei percorsi da parte di giovani ed adulti, occupati e non occupati;
  - ✓ rilevanza della formazione pratica costituita da stage aziendale/tirocinio formativo.
4. L'intervento si iscrive nell'ambito del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020, Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" della Regione Abruzzo.

#### **Articolo 2) - Tipologie di interventi finanziabili**

1. Progettazione e realizzazione di n. 4 percorsi IFTS, ciascuno della durata di due semestri, per un totale di minimo 800 ore e massimo 1.000 ore ciascuno, compreso lo stage aziendale/tirocinio formativo della durata di minimo il 30% del monte ore complessivo, finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore.
2. I percorsi IFTS finanziati con il presente Avviso devono avere le caratteristiche definite al c. 1 dell'art. 4 del D.P.C.M. 25.1.2008 e rispondere agli standard minimi riferiti ai criteri stabiliti al c. 2 del suddetto art. 4.
3. I suddetti percorsi IFTS devono essere riferiti alle specializzazioni individuate nell'Allegato "C" al Decreto MIUR-MLPS del 7.2.013 illustrato in premessa. La definizione e declinazione delle suddette specializzazioni tengono conto della fisionomia e dell'articolazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), in modo da evitare ridondanze e sovrapposizioni.
4. Nella progettazione dei percorsi IFTS le specializzazioni tecniche superiori, che costituiscono le figure di riferimento a livello nazionale, vanno declinate in specifici profili a livello regionale in base alle peculiarità dei contesti socio-economici, alle specificità territoriali del mercato del lavoro e alla necessità di caratterizzarli rispetto ai percorsi degli ITS, come evidenziato al precedente c. 2.
5. La declinazione regionale, in termini di competenze, abilità e conoscenze, dello standard minimo nazionale s'intende aggiuntiva rispetto allo standard nazionale di riferimento e deve essere descritta secondo indicazioni coerenti con l'Allegato A.1 al suddetto Decreto e mediante l'utilizzo del format di cui all'Allegato A.2 al medesimo Decreto.
6. Le suddette competenze comprendono:
  - a) le competenze tecnico professionali, riguardanti ciascuna specializzazione tecnica nazionale di riferimento, definite nell'Allegato D al citato Decreto;
  - b) le competenze comuni a tutte le specializzazioni tecniche di riferimento nazionale definite nell'Allegato E, e successive integrazioni, al medesimo Decreto.
7. Tenuto conto della limitata durata del percorso formativo in rapporto al conseguimento della specializzazione tecnica superiore prevista, la progettazione formativa dovrà essere centrata in misura significativa sull'acquisizione delle competenze di cui al punto a) del precedente comma. Ciò comporta la necessità di svolgere – in fase di selezione dei destinatari – un'attenta azione di accertamento del possesso delle competenze di base essenziali per l'accesso al percorso, fatte salve le eventuali misure personalizzate di consolidamento delle competenze di base, che si rendessero necessarie successivamente, a integrazione del percorso formativo, nell'ambito delle misure di supporto ex art. 4 c. 2, punto f) del citato D.P.C.M. 25.1.2008.
8. Il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui al c. 1 viene rilasciato dalla Regione, secondo il modello Allegato F al richiamato Decreto, previo superamento delle verifiche finali delle competenze acquisite di cui all'art. 10, c. 3 del citato D.P.C.M., condotte da Commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.
9. La certificazione e il riconoscimento dei crediti formativi sono previsti in conformità all'art. 5 del suindicato D.P.C.M. e all'art. 4, c. 3 del citato Decreto 7.2.2013.



### Articolo 3) - Risorse disponibili e vincoli finanziari

1. Il valore complessivo delle risorse finanziarie disponibili a valere sul presente Avviso è di € 400.000,00.
2. In particolare, ciascun percorso è finanziato con un importo massimo pari a € 99.966,40. Eventuali ore in Fad e/o in auto-formazione non sono previste nel calcolo della remunerazione, di cui al seguente punto 3, e quindi non remunerate.
3. Per la remunerazione delle attività di formazione e di accompagnamento al tirocinio/stage a valere sul presente Avviso sono utilizzate tabelle di costo standard approvate, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 14 paragrafo 1 del Reg. (UE) 1304/2013, dalla Commissione Europea su proposta dell'Italia in relazione al PON IOG, con il Regolamento delegato 2017/90 del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute. Nello specifico:
  - a) UCS ora/corso pari a € 146,25 per attività formative tenute da docenti di fascia A, così come definite dalla Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
  - b) UCS ora/corso pari a € 117,00 per attività formative tenute da docenti di fascia B, così come definite dalla Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
  - c) UCS ora/corso pari a € 73,13 per attività che prevedano docenti di fascia C, così come definita dalla circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
  - d) UCS ora/corso/allievo pari ad € 0,80.
  - e) UCS accompagnamento al Tirocinio, per Categoria di Profilazione Bassa, pari ad € 200,00.
4. L'importo annuale, calcolato per 800 ore e 20 allievi, è determinato tenendo conto del seguente schema di calcolo:  $(n^{\circ} \text{ ore corso erogate} * \text{UCS Fascia A}) + (n^{\circ} \text{ ore corso erogate} * \text{UCS Fascia B}) + (n^{\circ} \text{ ore corso erogate} * \text{UCS Fascia C}) + (n^{\circ} \text{ allievi} * \text{ore presenza effettiva} * 0,80) + (n^{\circ} \text{ stage attivati e conclusi} * 200)$  e comunque per un importo massimo di € 99.966,40.
5. Le modalità operative e i documenti necessari per il riconoscimento del rimborso delle "ore corso erogate" e degli "stage attivati e conclusi", nelle more degli esiti della richiesta di Adesione all'Atto Delegato riguardante l'adozione dei costi semplificati Programmazione FSE 2014-2020, formulata con Nota Prot. RA/0022748/17, sono definiti come segue:
  - a. Con riferimento alle attività formative, la documentazione da produrre ai fini dei controlli previsti per tale UCS è elencata di seguito:
    - scheda anagrafica sottoscritta dal destinatario o un documento di iscrizione del destinatario alla attività;
    - registro contenente le presenze e indicante le attività didattiche svolte, opportunamente compilato, firmato e preventivamente vidimato, ovvero registro presenze digitale (ove previsto da normativa);
    - curricula dei docenti comprovanti la corrispondenza di fascia di pertinenza delle ore effettivamente erogate con quelle rendicontate, nel caso si siano usati parametri per fascia;
    - scheda di rilevazione presenze/attività di formazione aziendale, firmata dal tutor/soggetto ospitante e dal beneficiario.
  - b. Con riferimento all'accompagnamento per lo stage la documentazione da produrre ai fini dei controlli previsti per tale UCS è elencata di seguito:
    - copia della convenzione di stage e progetto formativo individuale. Da tali documenti è possibile evincere la sede di svolgimento dello stage da parte del partecipante iscritto;
    - registro delle presenze oppure documentazione comprovante l'effettiva realizzazione dello stage, sottoscritto dal datore di lavoro o dal tutor/soggetto ospitante e dal giovane.

### Articolo 4) - Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti e all'attuazione degli interventi

1. Sono ammessi alla presentazione delle candidature i soggetti di cui all'art. 69, c. 2 della L. n. 144/99, costituiti (o da costituirsi) in Associazioni Temporanee di Scopo (ATS).
2. Ciascuna ATS deve esser composta da almeno un soggetto per ciascuna delle seguenti tipologie:
  - I. organismi di formazione con sede operativa nella provincia in cui è previsto l'intervento ed accreditata, ai sensi della D.G.R. 20.7.2009, n. 363 e s.m.i., o successiva normativa integrativa o



- sostitutiva, per la macrotipologia "Formazione superiore"; il requisito dell'accreditamento deve essere posseduto al momento dell'eventuale affidamento;
- II. istituzioni scolastiche autonome del II ciclo d'istruzione, con sede nella provincia in cui è previsto l'intervento;
  - III. università o dipartimenti universitari o enti pubblici di ricerca, aventi sede legale nel territorio regionale;
  - IV. imprese o loro associazioni, anche in forma consortile, con sede operativa nella provincia in cui è previsto l'intervento.
3. I soggetti di cui ai punti I, II, III e IV possono partecipare a una sola ATS, pena l'inammissibilità di tutti i progetti nei quali i medesimi sono presenti.
  4. L'ATS dovrà essere costituita prima della formale comunicazione di affidamento di cui all'art. 11, c. 3.
  5. Il Soggetto Capofila promuove l'Associazione Temporanea che candida il progetto ed è responsabile dell'intera realizzazione del medesimo nei confronti dell'Amministrazione Regionale. Il rapporto tra i soggetti aderenti all'ATS non è configurabile come delega a terzi per la gestione e/o realizzazione delle attività progettuali. Il finanziamento risulta regolato da un atto di natura concessoria. Si configura quindi la concessione di una sovvenzione all'ATS per lo svolgimento di un'attività finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di interesse generale fissato dall'Amministrazione. Per questa ragione la sovvenzione rimborsa i costi effettivamente sostenuti, seppure rendicontati attraverso l'utilizzo di tabelle standard di costi unitari. La sovvenzione verrà erogata all'istituzione che riveste la qualità di "Soggetto Capofila" dell'ATS, che provvederà al trasferimento delle quote di competenza a ciascun mandante. La proposta progettuale dovrà contenere la specificazione delle responsabilità, dei compiti e dei ruoli previste in capo a ciascun Soggetto facente parte dell'ATS.
  6. In osservanza dell'art. 2 del Regolamento (UE) 1303/2013, il beneficiario dell'operazione finanziata è responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'intervento. Non è ammessa, per l'intera durata dell'intervento, alcuna modifica dei soggetti aderenti all'ATS, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale di autorizzare eventuali richieste motivate di sostituzione dei soli componenti mandanti, previa verifica delle caratteristiche del nuovo soggetto, a garanzia della corretta ed efficace realizzazione del progetto. Sono vietate la variazione e la fuoriuscita del "Soggetto capofila", pena la revoca dell'affidamento.

#### Articolo 5) – Destinatari

1. Possono accedere ai percorsi IFTS i giovani e gli adulti, residenti o domiciliati in Abruzzo, in possesso di uno dei seguenti titoli:
  - diploma di istruzione secondaria superiore,
  - diploma professionale di tecnico di cui al D.lgs. 17.10.2005, n. 226, art. 20, c.1, lett. c), anche ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo Governo Regioni Province autonome del 20.01.2016 Rep. atti n. 11/CSR.
2. L'accesso ai percorsi IFTS è consentito anche ai residenti o domiciliati in Abruzzo che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17.10.2005 n. 226, articolo 2 comma 5, nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministro della pubblica istruzione 22.8.2007, n. 139.
3. La partecipazione ai corsi IFTS è completamente gratuita.

#### Articolo 6) – Indicatori di risultato

In linea con quanto previsto dal Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020, Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" della Regione Abruzzo, si riportano gli indicatori per misurare i risultati perseguiti dal presente Avviso:

OBIETTIVO SPECIFICO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	SOGLIA
10.6 - Qualificazione dell'offerta di istruzione e	Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo frequentanti (unità di misura:	Numero dei frequentanti che conseguono il certificato di specializzazione	+ 20% rispetto ai precedenti percorsi IFTS, di cui all'Avviso approvato con D.D. n.



formazione tecnica e professionale	numero)  I lavoratori, compresi i lavoratori autonomi frequentanti (unità di misura: numero)	tecnica superiore (correlato al IV livello EQF), in uscita dai percorsi IFTS finanziati con le risorse di cui al presente avviso (unità di misura: numero). Numero frequentanti che ottengono il certificato/n°iscritti (unità di misura: percentuale)	119/DL32 del 18.06.2013.
------------------------------------	--	---	--------------------------

#### Articolo 7) – Parametri di progetto

1. Ciascuno dei 4 percorsi IFTS deve rispondere ai seguenti parametri:
  - a. durata: due semestri, per un totale di almeno 800 ore, compreso lo stage aziendale/tirocinio formativo;
  - b. numero minimo di allievi: 20<sup>3</sup>, numero massimo di allievi: 30
  - c. lo stage aziendale/tirocinio formativo (obbligatorio almeno per il 30% della durata del monte ore complessivo ex lett. a), co. 2, art. 4 del D.P.C.M. 25.1.2008), non può essere svolto presso le sedi operative dei componenti l'ATS, a eccezione delle imprese di cui al punto IV del c. 2 dell'art. 4.
  - d. previsione non inferiore al 50% di docenti provenienti dal mondo del lavoro o almeno al 50% delle ore di docenza realizzato da esperti provenienti dal mondo del lavoro.
2. Per quanto sopra non indicato, si fa riferimento alle vigenti disposizioni regionali in materia di gestione e controllo FSE.

#### Articolo 8)- Modalità e termini per la presentazione dei progetti

1. Il proponente, nei limiti dei vincoli finanziari di cui all'art. 3 e dei parametri di progetto di cui all'art. 7, deve presentare un Dossier di candidatura, costituito come segue:

Allegati	Documentazione da esibire e sua forma
A.I	<p><b>Domanda di partecipazione e Formulario</b> per la presentazione del progetto, secondo lo schema allegato, debitamente compilato. Il documento elettronico prodotto in formato PDF/A deve essere firmato digitalmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) in caso di ATS già costituita, dal solo legale rappresentante del soggetto capofila/mandatario;</li> <li>b) in caso di ATS costituenda, dai legali rappresentanti di ogni componente l'ATS.</li> </ol> <p>Al formulario devono essere allegate le lettere di interesse da parte di studenti, con copia dei documenti di identità, le lettere di interesse delle imprese, con copia dei documenti di identità del legale rappresentante, i curricula vitae del personale docente e tutor (formativo e aziendale), con copia di documento di identità, da inviare secondo le istruzioni presenti nella piattaforma on line.</p>
A.II	<p><b>Atto di impegno per la realizzazione degli interventi formativi:</b> secondo lo schema allegato. Il documento elettronico prodotto in formato PDF/A deve essere firmato digitalmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) in caso di ATS già costituita, dal solo legale rappresentante del soggetto capofila/mandatario;</li> <li>b) in caso di ATS costituenda, dai legali rappresentanti di ogni componente l'ATS.</li> </ol>

<sup>3</sup> Per quanto concerne l'ammissione degli "uditori" si fa riferimento alle vigenti disposizioni regionali in materia di gestione e controllo FSE.



A.III	<b>Atto di costituzione di associazione temporanea di scopo e conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza</b> , secondo il modello allegato. Il documento elettronico prodotto in formato PDF/A deve essere firmato digitalmente dai legali rappresentanti di ogni componente l'ATS. <b>Obbligatorio solo nel caso di ATS che si costituisca prima della scadenza del presente avviso</b>
A.IV	<b>Dichiarazione di impegno per la costituzione dell'ATS</b> (in caso di ATS non costituita), secondo lo schema allegato. Il documento elettronico prodotto in formato PDF/A deve essere firmato digitalmente dai legali rappresentanti di ogni componente l'ATS.
A.V	<b>Dichiarazione ex art. 80, D.Lgs. n. 50/2016</b> , secondo lo schema allegato. Il documento elettronico prodotto in formato PDF/A deve essere firmato digitalmente dai legali rappresentanti di ogni componente l'ATS e dai soggetti previsti dalla normativa sopracitata.
A.VI	<b>Dichiarazione concernente i crediti riconoscibili</b> ex art. 5 del D.P.C.M. 25.1.2008. Il documento elettronico prodotto in formato PDF/A, deve essere firmato digitalmente: a) in caso di ATS già costituita, dal solo legale rappresentante del soggetto capofila/mandatario; b) in caso di ATS costituenda, dai legali rappresentanti di ogni componente l'ATS.

- Tutti i curricula vitae allegati al formulario A.I devono essere resi a norma degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sottoscritti con firma leggibile e per esteso, dalle persone alle quali afferiscono, con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, e redatti secondo il modello disponibile sul sito <http://www.europass-italia.it/> nel quale modello deve essere inserita la seguente dicitura: «*Il presente curriculum è reso ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con piena consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76, del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci eventualmente indicate*». Si ricorda che come previsto dall'art. 4, c. 2, lett. e) del D.P.C.M. 25.1.2008, il 50% dei docenti devono provenire dal mondo del lavoro, o almeno al 50% delle ore di docenza devono essere erogati da docenti provenienti dal mondo del lavoro, con specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni; tali elementi devono essere evidenziati nei curricula vitae. Da cv del docente deve inoltre essere rilevabile chiaramente la fascia FSE di appartenenza al fine di verificare la coerenza tra il costo dell'ora corso e il livello di specializzazione del docente da incaricare.
- Il Dossier di candidatura deve essere inviato secondo le istruzioni presenti nella piattaforma on line, sotto indicata, **entro e non oltre le ore 14,00 del 14.07.2017**, esclusivamente tramite l'utilizzo della piattaforma telematica presente all'indirizzo <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>. Non sono prese in considerazione candidature pervenute oltre il termine previsto o con modalità difformi da quelle indicate al presente articolo. Altre modalità di invio comportano pertanto l'esclusione della candidatura.
- La candidatura deve essere presentata utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso e scaricabile dal sito della Regione Abruzzo all'indirizzo <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>.
- Non sono ammesse integrazioni o chiarimenti documentali successive all'invio della candidatura, se non espressamente richieste dall'amministrazione regionale. È possibile inviare, entro i termini prescritti, una nuova candidatura che annulla e sostituisce la precedente. In applicazione del principio del "soccorso istruttorio", di cui al co. 9 dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, la carenza di qualsiasi elemento formale è sanabile dal soggetto proponente la candidatura, su richiesta del Servizio competente.
- La documentazione costituente il Dossier di candidatura deve essere compilata nel rispetto delle indicazioni specifiche richieste per ciascun campo previsto. Laddove non siano presenti una o più informazioni necessarie per la verifica dei criteri di ammissibilità, eventualmente esperito senza esito o infruttuosamente il soccorso istruttorio, la candidatura non sarà ritenuta ammissibile. Laddove non siano presenti una o più informazioni necessarie per la valutazione di merito, con riferimento al singolo item sarà assegnato punteggio 0.
- L'Amministrazione regionale non risponde di eventuali disguidi nella trasmissione che dovessero verificarsi e dai quali potrebbe risultare un pregiudizio non sanabile sull'ammissione al finanziamento dei potenziali beneficiari.
- Con la presentazione della candidatura si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e le condizioni



contenuti nel presente Avviso.

#### Articolo 9) - Condizioni di ricevibilità e di ammissibilità

1. Ai fini della individuazione degli interventi da finanziare, le candidature sono sottoposte al procedimento di valutazione di seguito specificato.

Il competente Servizio del Dipartimento provvede, entro 60 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di ricezione delle candidature, alla verifica delle condizioni di ricevibilità delle candidature e alla verifica dei criteri di ammissibilità di quelle regolarmente pervenute. A tal fine il Dirigente del Servizio competente alla valutazione di ammissibilità provvederà a:

- a nominare apposito Nucleo di valutazione dell'ammissibilità;
- approvare, con atto monocratico, gli esiti dell'istruttoria con conseguente pubblicazione nel sito internet regionale;
- trasmettere le proposte progettuali ammissibili al/ai soggetti competenti alla valutazione di merito di cui al successivo articolo 10.

##### 9.1 Ricevibilità e ammissibilità delle candidature

1. **Non sono considerate ricevibili le candidature** inviate oltre i termini fissati e con modalità diverse da quanto previsto all'art. 8. La verifica di ricevibilità della candidatura, in termini di rispetto del termine e delle modalità di invio, viene assolta automaticamente con procedure informatiche.
2. **Non sono ammissibili le candidature:**
  - presentate per tipologie di interventi diverse da quanto stabilito all'art. 2;
  - presentate da Soggetti privi delle caratteristiche stabilite all'art. 4 e/o presentate da Soggetti in violazione di quanto stabilito all'art. 4;
  - presentate per destinatari diversi da quelli di cui all'art. 5;
  - prive di uno o più documenti fondamentali e obbligatori costituenti il Dossier di candidatura di cui all'art. 8 in caso di inapplicabilità o inutile o infruttuoso esperimento del "soccorso istruttorio";
  - recanti uno o più documenti costituenti il Dossier di candidatura privi di sottoscrizione, laddove richiesta secondo quanto stabilito all'art. 8;
3. La inammissibilità della candidatura comporta la conclusione del procedimento con rigetto della candidatura, che viene esclusa dalla successiva fase di valutazione di merito.
4. La verifica delle condizioni di ammissibilità delle candidature è attribuita al Servizio competente, responsabile del procedimento, con le modalità indicate nel presente Avviso.
5. A conclusione della verifica delle condizioni di ammissibilità delle candidature è predisposto elenco con l'indicazione dei soggetti ammessi e non ammessi, che sarà pubblicato nell'apposito spazio della piattaforma telematica presente all'indirizzo <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/> nonché sul sito della Regione Abruzzo.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà sono sottoposte ad una verifica di veridicità su un campione del 10% delle istanze ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. Se, a seguito del controllo, emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione l'istanza risulta inammissibile a finanziamento e se già finanziata comporta la revoca della sovvenzione. L'esito del controllo è registrato su un'apposita check list/verbale opportunamente predisposta.

##### 9.2 Valutazione degli interventi

1. Le candidature ammesse alla procedura sono trasmesse, per la valutazione di merito, ad apposito Nucleo di valutazione nominato con atto del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, che procede all'esame di merito dei progetti sulla base della griglia di valutazione di cui al successivo punto 2. Possono essere componenti del Nucleo professionalità interne del Dipartimento competente, anche assistiti da esperti esterni/personale dell'Assistenza Tecnica al POR FSE Abruzzo 2014-2020.



2. Il Nucleo di valutazione procede all'esame di merito dei progetti sulla base della griglia di valutazione di seguito riportata:

Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza	Indicatore	Punteggio
<b>A. Efficacia</b>		
<b>a.2) Impatto rispetto alla strategia Europa 2020</b>		
<p>1. L'operazione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 (aumento del tasso di occupazione, aumento del tasso di qualifiche terziarie e superiori, diminuzione della dispersione scolastica e della povertà)</p>	<p>N° lettere di allievi che hanno manifestato l'interesse a partecipare al percorso IFTS (la lettera deve riportare i riferimenti della figura prescelta ed essere intestata al raggruppamento).</p> <p>Il punteggio massimo sarà attribuito al progetto che presenterà maggior numero di lettere, mentre agli altri progetti il relativo punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula:</p> $p = (L \text{ prog} / L \text{ max}) \times 15$ <p>dove:</p> <p><i>L max</i> = numero di lettere indicate dal proponente che ne indicate il numero maggiore</p> <p><i>L prog</i> = numero di lettere indicate dalla proposta in esame.</p>	15
<b>a.1) Efficacia rispetto all'Asse/Priorità d'Investimento/risultato atteso di pertinenza</b>		
<p>1. L'operazione contribuisce al raggiungimento dei risultati (misurati attraverso gli indicatori di risultato e di output) previsti dell'RA e dalla Tipologia di Azione;</p>	<p>N° lettere di imprese che hanno manifestato l'interesse ad assumere allievi in esito ai percorsi IFTS (la lettera deve riportare i riferimenti della figura prescelta ed essere intestata al raggruppamento)</p> <p>Il punteggio massimo sarà attribuito al progetto che presenterà maggior numero di lettere, mentre agli altri progetti il relativo punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula:</p> $p = (L \text{ prog} / L \text{ max}) \times 10$ <p>dove:</p> <p><i>L max</i> = numero di lettere indicate dal proponente che ne indicate il numero maggiore</p> <p><i>L prog</i> = numero di lettere indicate dalla proposta in esame.</p>	10



	Azioni di sostegno alla frequenza del percorso formativo	10
	Azioni di accompagnamento al lavoro, scouting e intermediazione anche attraverso soggetti accreditati al lavoro	15
<b>a.3) Efficacia rispetto alle priorità trasversali</b>		
1. <i>L'operazione contribuisce alla promozione della Carta di Pescara e alla sostenibilità sociale e ambientale delle imprese; al principio di non discriminazione; al principio di pari opportunità.</i>	<i>L'operazione contribuisce ad offrire alle imprese professionalità che permettano la promozione della sostenibilità sociale e ambientale</i>	5
<b>B. Qualità dell'operazione, dell'organizzazione e/o del soggetto proponente</b>		
1. <i>L'operazione risponde ai fabbisogni e alle aspettative del territorio e dei destinatari;</i>	Fabbisogni formativi del settore/territorio oggetto di intervento espressi in termini di dati occupazionali rispetto all'area economico-professionale e al territorio di riferimento anche sulla base del trend degli ultimi 3 anni	10
2. <i>L'articolazione è chiara, dettagliata e coerente dal punto di vista logico e cronologico;</i>	Ideazione e progettazione del percorso formativo, definizione competenze in esito, descrizione moduli, raccordo competenze/moduli secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7 febbraio 2013 come integrate dall'Allegato tecnico dell'Accordo Stato-Regioni del 20/1/2015	10
	Qualità delle esperienze di alternanza (tirocinio, esperienze laboratoriali presso aziende o enti di ricerca ecc.): durata oltre al 30% obbligatorio e modalità di organizzazione e gestione	5
3. <i>Il partenariato proposto è adeguato e rappresentativo;</i>	Esperienza pregressa dell'ATS proponente, per quanto riguarda le esperienze di formazione nel settore produttivo oggetto di intervento con riferimento alla formazione ITS e IFTS e le esperienze e il dimensionamento delle imprese aderenti all'ATS; adesione di tutti i soggetti costituenti l'ATS ad un Polo Tecnico Professionale costituito nella Regione Abruzzo	10 di cui punti 3 a premialità per ATS costituite da soggetti tutti aderenti ad un medesimo Polo Tecnico Professionale costituito nella Regione Abruzzo
4. <i>Le professionalità proposte per l'implementazione del progetto hanno titoli, qualificazione ed esperienza adeguate.</i>	Competenza del personale docente in particolare per l'attività professionale e d'impresa	10

- Il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 100.
- Sono considerati idonei i progetti che conseguano una valutazione complessiva non inferiore a 60, fatto salvo il raggiungimento di una valutazione positiva nei macrocriteri A) Efficacia, e B) Qualità dell'operazione, dell'organizzazione e/o del soggetto proponente.



4. Nel caso di parità di punteggio fra due o più progetti, la priorità in graduatoria viene stabilita in base al seguente ordine:
  1. maggior punteggio ottenuto nel criterio A) Efficacia;
  2. maggior punteggio ottenuto nel criterio B) Qualità dell'operazione, dell'organizzazione e/o del soggetto proponente;
5. Nel caso di parità di punteggio anche nei macrocriteri A) Efficacia, e B) Qualità dell'operazione, la priorità in graduatoria viene stabilita in base a sorteggio pubblico di cui sarà data comunicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

### 9.3 Comunicazione degli esiti della selezione.

1. A conclusione della procedura di valutazione di merito – e comunque entro 90 giorni dal termine indicato all'art. 9, co. 1, per l'invio delle candidature – sono predisposte quattro graduatorie dei progetti idonei, una per ciascuna provincia, redatte sulla base del punteggio a ciascuno di essi attribuito e l'elenco unico dei progetti esclusi, con l'indicazione dei relativi motivi di esclusione. Eventuali risorse residue, sull'avviso o, se rese disponibili, sul piano triennale di azione, potranno eventualmente essere destinate al finanziamento di ulteriori progetti posti in graduatoria e ritenuti idonei in base al punteggio attribuito.
2. Il Nucleo incaricato trasmette le relative risultanze al Responsabile di Azione che le approva e provvede alla pubblicazione delle stesse sui seguenti siti istituzionali della Regione Abruzzo:
  - [www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it);
  - [www.abruzzolavoro.eu](http://www.abruzzolavoro.eu);
  - <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>;
  - <http://urp.regione.abruzzo.it>;
  - [www.regione.abruzzo.it/Europa](http://www.regione.abruzzo.it/Europa);
  - [www.osr.regione.abruzzo.it](http://www.osr.regione.abruzzo.it).
3. Le graduatorie finali saranno pubblicate anche sul B.U.R.A.T..
4. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei modi di legge.

## Articolo 10) – Adempimenti e vincoli del soggetto attuatore e modalità di erogazione del finanziamento

### 10.1 Avvio e realizzazione delle attività

1. Le attività sono riferibili al sistema dell'istruzione pubblica. Ai sensi dell'art. 12 Legge n. 241/1990 l'operazione ha natura concessoria. Gli impegni del Soggetto attuatore sono precisati nell'*"Atto di impegno per la realizzazione di interventi formativi"*, a firma del rappresentante legale, di cui all'Allegato A.II
2. I progetti ammessi a finanziamento devono essere avviati, a pena di decadenza automatica, entro 30 giorni dalla comunicazione di affidamento e rendicontati entro 90 giorni dal termine delle attività, trasmettendo al Servizio competente per la gestione la documentazione relativa alla rendicontazione finale. Il mancato rispetto del predetto termine di 90 giorni è disciplinato dalle disposizioni regionali per le operazioni FSE vigenti al momento della presentazione del rendiconto.
3. Tutte le comunicazioni dell'Amministrazione regionale avvengono, preferibilmente, per posta elettronica, anche non certificata, all'indirizzo indicato sul formulario; il Soggetto attuatore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica e dei numeri di telefono e di fax. In fase di attuazione, il servizio regionale competente alla gestione attiverà un help desk ed un sistema di recall, sulle scadenze procedurali, in favore dei beneficiari.
4. Per le modalità di erogazione del finanziamento e di attuazione dell'intervento si fa riferimento a quanto disposto nelle *"Linee Guida per l'attuazione operativa degli interventi"* richiamate nella normativa di riferimento.
5. L'affidamento in favore dei progetti idonei e finanziabili è formalizzato con atto del competente Servizio Gestione e Monitoraggio Fondo Sociale Europeo – DPG011. La comunicazione di affidamento è portata a conoscenza dell'affidatario a mezzo *pec* e, in coerenza alle disposizioni vigenti, la stessa indica i dettagli attuativi e gli adempimenti cui il soggetto attuatore dovrà attenersi nella realizzazione.



6. Con la predetta comunicazione si instaura tra la Regione Abruzzo e il soggetto attuatore un rapporto di servizio con le connesse responsabilità anche sotto il profilo amministrativo-contabile.
7. In ogni caso il soggetto attuatore deve osservare le disposizioni normative europee, nazionali e regionali, con particolare riferimento alle Linee Guida e al Si.Ge.Co. del PO FSE Abruzzo 2007/2013, nelle more dell'adozione del Si.Ge.Co. del POR FSE Abruzzo 2014/2020 e del complementare manuale dell'AdG.
8. Le attività riguardanti il controllo dei progetti sono di competenza e affidate all'Ufficio Controllo di I livello Formazione e Istruzione FSE, incardinato funzionalmente nell'ambito del Servizio Gestione e Monitoraggio Fondo Sociale Europeo -DPG011;
9. Le attività riguardanti la gestione e il monitoraggio dei progetti sono di competenza e affidate al Servizio Gestione e Monitoraggio Fondo Sociale Europeo - DPG011.
10. In conformità con le disposizioni del Reg. (UE) 1303/2013, tutta la documentazione relativa alle operazioni deve essere conservata ed archiviata secondo le modalità indicate dalla vigente normativa. La stessa deve sempre essere disponibile su richiesta da parte degli organi competenti.
11. Le attività devono essere realizzate conformemente a quanto previsto nel progetto approvato.

## 10.2 Modalità di pagamento

1. In ragione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificate, non è necessaria la rendicontazione a costi reali. La Regione Abruzzo rimborsa i costi sostenuti a dimostrazione dei servizi effettivamente erogati attraverso la produzione da parte del soggetto attuatore di output, registri e diari di bordo come meglio indicato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno e che viene consegnato al soggetto affidatario in sede di invio dell'atto di concessione.
2. L'adozione del costo standard ai fini della determinazione della sovvenzione pubblica è finalizzata a semplificare le procedure di gestione e controllo. Tuttavia, devono rimanere inalterati i presupposti e i requisiti necessari per una sana gestione finanziaria e, nello specifico, la trasparenza, l'economicità e adeguati controlli, in attuazione della normativa europea, nazionale e regionale che regola l'attuazione degli interventi.
3. L'accesso al rimborso per annualità è condizionato dall'effettiva realizzazione, da parte del Soggetto Attuatore, dell'intero percorso formativo previsto dal progetto e dalla effettiva partecipazione dei destinatari alle attività, come attestato da apposito registro, o da eventuali registri specifici per attività, rilevanti le presenze degli allievi e la presenza e le attività dei docenti e del tutor d'aula. Il rimborso dei costi sostenuti calcolati secondo l'UCS ora/corso sarà riparametrato secondo la formula: quota parte del costo totale annuale/n° allievi comunicati in sede di avvio delle attività\*n° allievi che hanno frequentato almeno il 70% delle attività, calcolati su base annuale.
4. Successivamente all'avvio delle attività è possibile presentare richiesta di anticipazione pari al 40% del valore della sovvenzione relativa alla singola annualità calcolata sulle sole UCS ore/corso.
5. L'erogazione di rimborsi intermedi avviene tramite richiesta per importi calcolati sulla base delle UCS effettivamente riconoscibili, in ragione delle ore di attività dimostrabili fino a concorrenza dell'80% della sovvenzione, calcolati sulle sole UCS ore/corso. Tale richiesta può essere presentata per importi pari ad almeno il 30% del valore della sovvenzione calcolata sulle sole UCS ore/corso. Il Soggetto Attuatore prima di presentare la richiesta di rimborso intermedio deve aver già provveduto agli obblighi di dimostrazione dell'avanzamento della spesa calcolata sulle UCS ore/corso.
6. In ogni caso, al momento della prima richiesta di erogazione il Soggetto Attuatore è tenuto a presentare valida polizza fidejussoria a copertura dell'ammontare del finanziamento, annuale avente termine finale di validità 24 mesi oltre la data di conclusione delle attività formative. La suddetta garanzia può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1.09.1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di garanzia. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione concedente.



In alternativa alla polizza è possibile attivare una cauzione conto deposito ex art. 93, D.Lgs., n 50/2016, di importo pari al totale dell'anticipazione da erogare.

7. Il rimborso relativo al parametro UCS ore/corso/allievo può essere richiesto esclusivamente con la richiesta di saldo finale ed esclusivamente per allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste su base annuale. La domanda di rimborso a saldo viene presentata al termine delle attività, entro 90 giorni dalla data di conclusione delle stesse. A tale comunicazione, al termine di ogni annualità, il Soggetto Attuatore allega apposita relazione annuale con l'indicazione delle attività svolte, incluso le attività di orientamento in avvio, la certificazione e il riconoscimento dei crediti formativi previsti in conformità all'art. 5 del D.P.C.M. e all'art. 4, c. 3 del citato Decreto 7.2.2013, la formazione nelle sue varie tipologie (aula, laboratorio, stage, visite, ...), gli esiti della valutazione didattica sia degli allievi che dei docenti, le misure di accompagnamento, le attività di monitoraggio e valutazione di progetto, le attività di comunicazione e pubblicizzazione.

#### **Articolo 11) – Informazione e pubblicità**

1. In materia di informazione e pubblicità i beneficiari devono attenersi strettamente alle indicazioni di cui all'art. 115 e all'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. La pubblicazione dell'elenco delle operazioni dei beneficiari da parte dell'AdG avviene secondo quanto previsto all'art. 115 paragrafo 2 del Reg. (UE) 1303/2013, all'art. 18 del Decreto Legge 22.6.2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese convertito, con modificazioni, dalla Legge 7.08.2012, n. 134, e agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
3. I soggetti affidatari dei progetti devono pubblicizzare adeguatamente e in maniera corretta le attività ai fini del reclutamento degli allievi e degli esperti, favorire la conoscenza della provenienza del finanziamento delle attività e accertarsi che su tutta la documentazione inerente il progetto siano presenti i loghi indicanti il contributo dei vari soggetti.

#### **Articolo 12) – Monitoraggio e controllo**

1. Nelle more dell'adozione del Si.Ge.Co. del POR FSE Abruzzo 2014-2020 e del complementare manuale dell'AdG, il monitoraggio e il controllo delle attività oggetto del presente Avviso sono effettuati - ferme le disposizioni di cui al precedente art. 11, punto 1 – nel rispetto delle Linee Guida per l'attuazione degli interventi di cui al PO FSE 2007/2013 - D.D. n. DL/23 del 18.02.2014 (cfr. determinazioni DPA n. 82 del 13.06.2016 e n. 266 dell'8.11.2016).
2. I beneficiari sono obbligati a fornire alla Regione Abruzzo tutte le informazioni necessarie ai fini dell'implementazione e dell'alimentazione del sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale. I soggetti di cui al precedente articolo 4 devono fornire alla Regione ogni informazione utile alla verifica del risultato atteso anche ai fini del monitoraggio previsto dall'articolo 14 del D.P.C.M. 25.01.2008.
3. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la Regione Abruzzo sottopone a controlli e verifiche il contenuto delle dichiarazioni secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 e dalle disposizioni regionali per l'attuazione operativa degli interventi a valere sul FSE. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti e incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. I controlli potranno essere effettuati anche avvalendosi di banche dati on line.

#### **Articolo 13) – Tutela della privacy**

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento vengono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30-06-2003, nr. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".



#### Articolo 14) – Informazioni sul procedimento amministrativo

1. Ai sensi della L. n. 241/190 e s.m.i., la struttura amministrativa a cui è attribuito il procedimento e l'adozione del relativo provvedimento è il Servizio "Istruzione" DPG010 del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università – Via Passalanciano, 75 – 65124 Pescara. Dirigente Dott. Carlo Amoroso.
2. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Luigi Copertino.
3. **Richieste di chiarimento** relative al presente avviso possono essere avanzate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione ed **entro e non oltre le ore 14.00 del 07.07.2017**. Le stesse devono essere inoltrate esclusivamente attraverso il servizio di messaggistica disponibile all'indirizzo [app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/](http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/).
4. Le risposte saranno pubblicate sulla medesima piattaforma telematica.

#### Articolo 15) – Disposizioni di riferimento

1. **Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012**, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n.1605/2012;
2. **Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013** recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
3. **Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013** relativo al Fondo sociale europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
4. **Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013** che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
5. **Regolamento (CE) n.1407/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2013**, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" che abroga il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del Consiglio;
6. **Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014**, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
7. **Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 gennaio 2014**, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
8. **Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014**, che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
9. **Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014**, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
10. **Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014**, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
11. **Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014**, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;



12. **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014**, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
13. **Regolamento di esecuzione (UE) 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015**, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
14. **Legge 16.04.1987, n. 183** in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale, all'articolo 5, è istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
15. **Legge 7.08.1990, n. 241** e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
16. **Legge 19.07.1993, n. 236** e ss.mm. e ii. in materia di "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" con la quale, all'articolo 9, è istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
17. **Legge 17.5.1999, n. 144** - Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, in cui, all'art. 69, è istituito il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS);
18. **Decreto interministeriale (MPI-MLPS-MURST) 31.10.2000, n. 436** - Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS);
19. **D.P.R. dell'8 dicembre 2000, n. 445** – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;
20. **Legge 28.03.2003, n. 53** recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale";
21. **D. Lgs. 30.6.2003, n. 196** - Codice in materia di protezione dei dati personali e s. m. i.;
22. **D. Lgs. 10.9.2003, n. 276** - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 e s. m. i.;
23. **D.Lgs. 15.04.2005, n. 76** recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, co. 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
24. **D.Lgs. 15.04.2005, n. 77** recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
25. **D.Lgs. 17.10.2005, n. 226** e s. m. i. - Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
26. **Legge 27.12.2006, n. 296** - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), in cui, all'art. 1, comma 631, si dispone la riorganizzazione del sistema di IFTS, al comma 875 si istituisce il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore ed all'art. 1, co. 622, come modificato dall'art. 64, co. 4-bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha sancito l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno dieci anni e che tale obbligo si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III, D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;



27. **Legge 2.4.2007, n. 40** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, art. 13;
28. **Decreto MPI 22.08.2007, n. 139**, ad oggetto "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296" che prevede tra l'altro, all'art. 2, comma 2, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";
29. **D.I. MPI-MLPS del 29.11.2007**, ad oggetto "Percorsi sperimentali di istruzione e di formazione professionale ai sensi dell'art. 1 comma 624 della Legge 27-12-2006, nr. 296";
30. **D. P. C. M. 25.1.2008** - Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori;
31. **Accordo in Conferenza Stato Regioni del 5.02.2009** per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale;
32. **D.G.R. 20.7.2009, n. 363** - Accredimento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo a norma del D.M. nr. 166 del 25 maggio 2001: approvazione nuovo disciplinare, modificata con D.G.R. 31.03.2015 n. 247;
33. **Decreto MIUR 27.01.2010, n. 9**, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
34. **D.P.R. 15.3.2010, n. 87** - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
35. **D.P.R. 15.3.2010, n. 88** - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
36. **Legge 13 agosto 2010, n. 136** - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e s.m.i.;
37. **D.I. 15.06.2010** "Recepimento dell'Accordo in data 29 aprile 2010 tra il Ministro IUR, il Ministro LPS, le Regioni e le PP.AA. riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con il quale è stato stabilito di assumere le figure e gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali contenuti nei relativi allegati A e 1, 2, 3, 4 e 5";
38. **D.M. 18.01.2011, n. 4** "Adozione delle Linee Guida, di cui all'Allegato A) dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali ed i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale";
39. **Accordo in Conferenza Unificata 27.07.2011** (Rep. atti n. 66/CU), "Riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17.10.2005, n. 226";
40. **Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07.09.2011** e s.m.i., recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori e relative figure di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli art. 4, comma 3 e 8, comma 2 del DPCM del 25 gennaio 2008;
41. **D.I. 11.11.2011**, "Recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni 27 luglio 2011, repertorio atti n. 137/CSR, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs. 17.10.2005, n. 226";
42. **Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15** - Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione Europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse;



43. **Decreto MIUR 23.04.2012**, "Recepimento dell'Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni 19 gennaio 2012, repertorio atti n. 21/CSR, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, unitamente ai relativi allegati che ne fanno parte integrante";
44. **Decreto-legge 9.02.2012, n. 5** concernente "Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale" conv., con modificazioni, nella Legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", e, in particolare l'art. 52 "Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli istituti tecnici superiori";
45. **Legge 28.06.2012, n. 92**, "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
46. **Decreto-legge 6.07.2012, n. 95**, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012, n. 135, art. 7, comma 37 ter;
47. **D.P.R. 29.10.2012, n. 263** "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
48. **Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 20.12.2012** concernente la referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente EQF di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008;
49. **D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13** - Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
50. **D.G.R. 22.1.2013, n. 35** - D.P.C.M. 25.1.2008 "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori" - P.O. FSE Abruzzo 2007/2013-Ob. CRO - Piano operativo 2012-2013 (D.G.R. 11.6.2012, n. 364 e s.m.i. - Progetto Speciale "Scuole Speciali di Tecnologia";
51. **D.I. 7.02.2013** "Recepimento delle Linee Guida in materia di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori emanate ai sensi dell'art. 52 del D.L. n. 5/2012, conv. in L. 4 aprile 2012, n. 35, ed approvate con l'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni del 26 settembre 2012";
52. **Decreto del MIUR di concerto con il MLPS del 7.2.2013 n. 91** - Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.
53. **Accordo del 10.07.2014 in Conferenza Unificata**, tra Governo, Regioni ed Enti locali sul documento recante "Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali" (Repertorio atti n. 76/CU del 10.7.2014);
54. **Decreto-legge 12.09.2013, n. 104**, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2013, n. 128;
55. **Intesa in Conferenza Unificata del 5.08.2014** in merito allo schema di decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di definizione dei criteri di riparto delle risorse di cui all'art. 68 co. 4 della legge n. 144 del 1999 destinate all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale di Stato in regime di sussidiarietà;
56. **D.Lgs. 15.06.2015, n. 81**, "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
57. **D.I. 30.06.2015** "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";



58. **Legge 13 luglio 2015 n. 107** "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti";
59. **D.Lgs. 14.09.2015, n. 150**, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
60. **D.I. 12.10.2015** recante "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81";
61. **Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 15.12.2004, n. 2241**, relativa al Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
62. **Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006, n. 962** relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
63. **Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008 n. C 111/01** relativa alla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente - European qualification Framework (EQF);
64. **Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.06.2009 C 155/02** sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale - European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET);
65. **Determinazione Direttoriale del 18 febbraio 2014, n. DL/23** - "PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione – Sistema di gestione e di controllo del Programma Operativo - "Linee-guida per l'attuazione operativa degli interventi: modifiche ed integrazioni". Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione": aggiornamento e s.m.i.;
66. **D.G.R. 7.04.2014, n. 251** recante Approvazione delle Disposizioni transitorie relative all'offerta dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogata nella Regione Abruzzo;
67. **DGR n. 622 del 30.9.2014, come modificata ed integrata dalla DGR n. 681 del 21.10.2014**, di approvazione dell'atto di organizzazione relativo alla disciplina delle macrostrutture della Giunta regionale in attuazione della L.R. 26 agosto 2014, n. 35 attribuendo al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa le funzioni di Autorità di Gestione del FSE;
68. **D.G.R. 4.11.2014, n. 704** recante "Novella documento denominato Linee guida per l'attuazione di tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo", approvato con D.G.R. 16 dicembre 2013 n. 949, e ss. mod. e int.. Ulteriore rivisitazione"" e ss. mm. e ii.;
69. **Programma operativo FSE 2014-2020** della Regione Abruzzo approvato con decisione della Commissione Europea C(2014)10099 final del 17 dicembre 2014;
70. **DGR n. 180 del 13.03.2015**, di presa d'atto della decisione della Commissione Europea N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 che ha approvato, così come esplicitato nell'articolo 1 della predetta Decisione, il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
71. **Accordo in Conferenza Stato-Regioni e PP.AA**, per la definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (**Repertorio atti n. 11/CSR del 20.01.2016**);
72. **Determinazione Direttoriale n. DPA/82 del 13 aprile 2016**, a firma dell'Autorità di Gestione del POR FSE Abruzzo 2014-2020, Direttore regionale del Dipartimento "Presidenza e rapporti con l'Europa", recante "POR FSE Abruzzo 2014-2020 Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione " – Disposizioni transitorie in merito alla gestione e controllo del POR FSE nelle more dell'approvazione del nuovo SIGECO e della relativa manualistica.";



73. Norme statali e regionali vigenti in materia di istruzione, formazione e politiche attive del lavoro, anche sopravvenienti.